

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 14

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 13, 14, 16-bis, 23, 39, 40, 42, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 69, 83, 85, 86, 96, 96-bis e 96-ter: norme in materia di costituzione dei Gruppi parlamentari, votazioni, organizzazione del procedimento legislativo e dei lavori dell'Assemblea)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERSACE, ANGELI, BARANI, CALEARO CIMAN, CARLUCCI, CASSINELLI, CATONE, DE LUCA, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, GIAMMANCO, GIRLANDA, LABOCSETTA, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MOTTOLA, PAGANO, PATARINO, RAISI, REGUZZONI, SAMMARCO, SIMEONI, SBAI, SPECIALE, TORRISI, VELLA

Presentata alla Presidenza della Camera il 25 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di modificazione del Regolamento della Camera dei deputati intende avviare un profondo processo di riforma delle istituzioni parlamentari, reso più urgente dall'incalzare delle crisi e dalle mutazioni del quadro dei rapporti politici nazionali ed internazionali. A fronte di tutto ciò, il sistema istituzionale della Repubblica italiana, fondato sul cosiddetto bicameralismo perfetto, si è tramutato in un freno alla efficacia dell'azione di governo. Nel quadro normativo disegnato dalla Costituzione, un ruolo importante rivestono i regolamenti parlamentari. Attraverso di essi si disciplina l'iter legislativo, con riferi-

mento a procedure e modalità di svolgimento dell'attività parlamentare. Le riforme introdotte nel 1997 hanno ulteriormente appesantito il Regolamento della Camera, rendendo ancora più lento l'iter legislativo e sovraccaricando il testo regolamentare di eccezioni e deroghe alle regole generali che hanno aumentato di molto il livello di discrezionalità nell'organizzazione dei lavori e nella gestione dei lavori d'Aula.

È necessario, da una parte, aumentare il tasso di funzionalità dell'Assemblea parlamentare, velocizzando i lavori parlamentari, e, dall'altra, garantire il massimo rispetto delle prerogative dei deputati, sia

della maggioranza che dell'opposizione. Questa proposta tiene conto delle osservazioni che, anche di recente, sono state mosse al Regolamento. In particolare, delle osservazioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicamente svolto con riferimento al ricorso alla decretazione d'urgenza come unico rimedio alla lentezza delle procedure parlamentari e delle riflessioni che sul tema della riforma regolamentare ha svolto di recente il Presidente della Camera. A guardare con atteggiamento realista quanto accaduto dalle scorse elezioni politiche sino ad oggi, si deve riconoscere che il ricorso ai decreti legge è stato l'unico rimedio possibile per ottenere provvedimenti legislativi in tempi adeguati alle urgenze del Paese. Ciò è avvenuto, sicuramente, per colpa di un sistema istituzionale farraginoso e pieno di regole inutili che costringono il legislatore ad un defatigante percorso ad ostacoli. D'altronde, le regole in vigore sono figlie di un « furore legislativo » che non conosce pari in altri paesi dell'Occidente. La nostra produzione legislativa è abnorme ed è fatta di tante leggi e leggine, ognuna delle quali disciplina un singolo aspetto di un fenomeno, o di una attività, o di un rapporto giuridico. La conseguenza di questa parcellizzazione della normazione è che il nostro sistema legale è ormai compreso e applicato solo da una minoranza di specialisti, che sono gli unici in grado di seguire la continua modificazione della legislazione vigente nelle singole materie. Ma ciò che è più grave è che questa produzione legislativa è il frutto di procedure parlamentari che sono le più inutilmente lente, complesse e costose dell'intero Occidente. In questa situazione, occorre intervenire in profondità sul Regolamento della Camera, se si vuole restituire senso all'attività parlamentare e dignità ai parlamentari stessi che oggi, con le regole barocche che governano la Camera, sono di fatto estromessi da ogni decisione e spesso ridotti soltanto a premere un pulsante per rispettare le direttive della parte politica cui appartengono. Dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche ad oggi sono stati approvati, in sede legi-

slativa, salve numerate eccezioni, solo provvedimenti provenienti dal Governo. Per restituire senso al lavoro di tanti parlamentari che saprebbero dare un apporto qualificato al processo legislativo, occorre fare in modo che i tempi della discussione e della votazione delle proposte di legge di iniziativa dei singoli parlamentari abbiano tempi ragionevoli e che esse siano in ogni caso poste all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea, senza che ciò sacrifichi le corsie preferenziali che ad oggi consentono ai provvedimenti del Governo di essere affrontati nei tempi resi necessari dalle esigenze della cosa pubblica o dalle urgenze del momento.

Questa proposta si fonda su due pilastri. Il primo è quello rappresentato dal capovolgimento del criterio attualmente in vigore per l'assegnazione dei progetti di legge in Commissione e per la trattazione degli stessi. L'esame in Commissione in sede redigente diventa il criterio ordinario in sostituzione di quello attualmente in vigore, per cui si procede di norma in sede referente.

Il secondo pilastro è rappresentato dalla introduzione di una serie di termini perentori relativi all'avvio dell'esame dei progetti di legge e dal riconoscimento di spazi specifici da dedicarsi alle proposte di legge di singoli parlamentari. Con le modifiche proposte, si ottiene il risultato di alleggerire in modo significativo il carico di lavoro dell'Aula. L'introduzione di termini perentori per l'esame in Commissione consente un *iter* molto più rapido e tempi prevedibili di approvazione o no, non solo per i decreti legge, ma anche per le proposte di legge d'iniziativa dei deputati che, con il Regolamento attualmente in vigore, rischiano di non arrivare mai al voto d'Aula.

Si propone, anche, la riduzione dei tempi per la discussione in Aula, con un rigoroso contingentamento degli interventi stessi: riduzione della durata dell'intervento in discussione generale a quindici minuti, ed a dieci minuti per gli interventi sul complesso degli emendamenti.

Con l'attuale Regolamento, il Presidente procede all'assegnazione dei progetti di

legge alle Commissioni competenti, di regola in sede referente. Con la presente proposta la regola viene modificata nel senso che l'assegnazione alla Commissione competente avviene di regola in sede redigente, per cui alla Commissione è deferita la formulazione del testo degli articoli del progetto di legge in discussione, mentre l'Assemblea procede alle votazioni dei singoli articoli ed alla votazione finale, senza possibilità di emendare il testo già deliberato dalla Commissione. Con questa semplice riforma regolamentare si introduce una nuova modalità di esercizio delle prerogative del singolo parlamentare, il quale sarà responsabilizzato ad intervenire ai lavori della Commissione quando questa sia chiamata ad affrontare le tematiche di suo interesse. La emendabilità limitata alla sola Commissione rende i lavori di quest'ultima molto più incisivi e politicamente rilevanti. Il voto sui singoli articoli ed il voto finale restituiscono dignità ai lavori dell'Assemblea, riportandola ad essere un palcoscenico per i grandi dibattiti politici e non più quella palestra per i professionisti dell'emendamento che è divenuta negli ultimi anni. Ovviamente, questa proposta non esclude la possibilità che, per singole tematiche, si possa ricorrere al metodo attualmente in vigore.

È prevista anche la modifica dell'articolo 14 del Regolamento, introducendosi la norma per cui può essere costituito un Gruppo parlamentare quando lo richieda un numero minimo di venti deputati, sia eletti da un unico partito o movimento politico, sia che siano stati eletti da più partiti o movimenti politici presentatisi, però, congiuntamente alle elezioni con il medesimo contrassegno elettorale. Attraverso questa modifica, si vuole impedire la moltiplicazione dei Gruppi parlamentari con le conseguenze che ne derivano: aumento delle spese per il personale, locali ed altre attribuzioni dei Gruppi. Inoltre, una Camera costituita da Gruppi parlamentari che corrispondano ai contrassegni che i cittadini elettori hanno trovato sulle schede elettorali risponde alla esigenza di trasparenza e comprensione dell'attività parlamentare, esigenza questa largamente

avvertita nel Paese. Questa disciplina non sacrifica in nulla la libertà del singolo deputato, il quale potrà comunque esprimere il proprio dissenso decidendo, in qualunque momento, di iscriversi al Gruppo misto. Ciò che non sarà possibile fare, con l'introduzione di questa modifica, sarà la costituzione di Gruppi parlamentari attraverso l'aggregazione di deputati eletti con liste diverse. In altre parole, bisogna dettare regole semplici per impedire che i singoli deputati adoperino l'elezione allo scranno parlamentare come uno strumento per promuoversi personalmente conservando i privilegi dell'appartenenza ad un Gruppo, con i vantaggi economici ed organizzativi che ne derivano. Le norme attualmente in vigore, in materia di costituzione di Gruppi parlamentari, hanno già dimostrato la loro inadeguatezza, poiché non hanno impedito la frammentazione. Attraverso queste modifiche, si vuole ottenere l'effetto, non solo di limitare la frammentazione della rappresentanza politica, ma anche raggiungere la plastica e riconoscibile coerenza tra rappresentazione elettorale e riflesso regolamentare dell'esito delle elezioni stesse.

Con le modifiche all'articolo 14, si propone, dunque, la soppressione del comma 2 e una nuova formulazione del comma 1, che prevede appunto che la costituzione di un Gruppo parlamentare sia possibile solo con l'adesione di venti deputati eletti con lo stesso contrassegno elettorale e che quando vi siano più partiti o movimenti che abbiano eletto deputati sotto un unico contrassegno elettorale, possa essere costituito un unico Gruppo. La norma non prevede alcuna deroga e non si presta, pertanto, ad interpretazioni estensive, quali quelle che nelle scorse legislature avevano favorito la frammentazione politica e la moltiplicazione dei Gruppi parlamentari, con le note conseguenze in termini di inefficienza del lavoro parlamentare.

Con la presente proposta, anche il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. La soppressione riguarda la norma che prevede la partecipazione alla Conferenza dei presidenti di Gruppo di soggetti diversi da

quelli che compongono in via ordinaria la Conferenza stessa. La proposta va nel senso della semplificazione, eliminando la modifica introdotta nel 1997 che si è dimostrata di scarsa o nessuna utilità.

Si propone altresì la soppressione dell'articolo 16-*bis* nel testo approvato il 24 settembre 1997 e modificato il 20 luglio 1999. In sostanza si prevede la soppressione del Comitato per la legislazione che ha mostrato, nel corso degli anni, di essere una sede di inutile duplicazione del lavoro delle singole Commissioni. L'attività svolta dal Comitato, pur apprezzabile sul piano della qualità, non ha inciso significativamente sulla qualità dei testi legislativi approvati. In buona sostanza si è trattato di una inutile superfetazione del vaglio che è già rimesso dal Regolamento alle Commissioni competenti. La soppressione del Comitato va nella direzione della semplificazione dell'*iter* legislativo.

Con la proposta di modifica dell'articolo 23, si limita l'approvazione del programma dei lavori dell'Assemblea al periodo di due mesi. La logica cui risponde questa modifica è quella di eliminare dal Regolamento tutti i riferimenti a termini meramente ordinatori, trasformandoli in termini perentori, sia pure come in questo caso, ai fini della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

La modifica proposta all'articolo 39 è la soppressione del comma 5. Attraverso questa soppressione si vuole limitare in ogni caso e senza eccezioni la durata degli interventi in una discussione, limitandola a 30 minuti.

Le modifiche proposte all'articolo 40 riguardano il comma 4 relativo alla discussione delle questioni pregiudiziali. La proposta di modifica va nel senso della accelerazione dei tempi, eliminando la possibilità che, di fronte a più questioni pregiudiziali presentate da più deputati di uno stesso Gruppo, possa essere consentito l'intervento di più proponenti del medesimo Gruppo.

Con la modifica dell'articolo 42 si propone la soppressione del secondo comma che attualmente consente ai deputati che facevano parte di Governi precedenti a

quello in carica di intervenire quando siano discussi provvedimenti adottati dal precedente Governo ottenendo la parola al termine della discussione. Anche in questo caso la modifica risponde ad un criterio di semplificazione delle modalità della discussione in Assemblea, eliminando una norma del tutto speciale senza che siano sacrificate le ragioni di chi vuole intervenire nella discussione di un provvedimento.

Si propone la modifica del comma 1 dell'articolo 44 limitando la richiesta di chiusura di una discussione a venti deputati o ad un presidente di Gruppo, eliminando la possibilità che la richiesta venga fatta da più presidenti di Gruppo che risultino di almeno pari consistenza numerica. La stessa norma viene limitata anche per la discussione in Commissione e risponde ad una ragione di omogeneità, una volta introdotta la nuova norma di cui all'articolo 14, non essendo in nessun caso previsto che si possa costituire un Gruppo parlamentare con meno di venti deputati. Si propone altresì la soppressione del comma secondo dello stesso articolo.

Con il complesso delle modifiche agli articoli 49, 51, 52, 53, 54 e 55 si persegue lo scopo di rendere la votazione con il procedimento elettronico la modalità ordinaria di effettuazione delle votazioni, salve quelle che per espressa previsione costituzionale si devono effettuare per appello nominale, limitandosi inoltre i casi di votazioni a scrutinio segreto.

Quanto alla parte seconda del Regolamento della Camera, relativa al procedimento legislativo, si propone la modifica dell'articolo 69, attraverso la soppressione del comma 3; ciò al fine di non prevedere deroghe alle regole generali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e per rispondere ad una esigenza di maggiore flessibilità del Regolamento stesso.

Con le modifiche all'articolo 83, si prevede, oltre alla riduzione del termine di durata degli interventi in discussione generale, la soppressione del comma 2. Eliminando la norma che oggi consente ulteriori iscrizioni a parlare nel corso dell'esame in Assemblea dei progetti di legge, quando ne

venga fatta richiesta da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppo.

Si propone la modifica dell'articolo 85 prevedendo il dimezzamento dei tempi di intervento sul complesso degli emendamenti per ciascun deputato, mentre viene mantenuto in vigore il raddoppio del tempo di intervento per i progetti di legge costituzionale, di ratifica di trattati internazionali, di delegazione legislativa e vertenti in materia elettorale.

All'articolo 86, si prevede la soppressione dei commi 4-*bis* e 5-*bis* relativi ai progetti di legge contenenti disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato. Il comma 5-*bis* attualmente vigente riguarda il caso dell'esame di emendamenti presentati ai sensi del comma 5. Il comma 8, di cui si propone anche la soppressione, prevede oggi che il deputato che ritiri un emendamento possa intervenire per cinque minuti. La proposta di soppressione,

anche in questo caso, va nel senso della semplificazione del dibattito in Assemblea e della accelerazione del procedimento legislativo.

Si propone, infine, l'approvazione di significative modifiche all'articolo 96, relativo all'esame in sede redigente. La novità consiste nella previsione che di norma i progetti di legge siano assegnati alle Commissioni competenti in sede redigente e non come oggi accade in sede referente. Tale modifica risponde alla logica di una accelerazione significativa del procedimento legislativo, di una valorizzazione concreta del lavoro delle Commissioni e di un alleggerimento sostanziale del lavoro dell'Assemblea. Sono previste deroghe all'assegnazione in sede redigente su richiesta, come di norma, di un presidente di Gruppo o di venti deputati. Le modifiche agli articoli 96-*bis* e 96-*ter* sono, infine, modifiche di coordinamento conseguenti alla soppressione del Comitato per la legislazione.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 13.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

ART. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 13.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 14.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

ART. 16-bis.

1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine

Il comma 2 è soppresso.

ART. 16-bis.

L'articolo è soppresso.

dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.

ART. 23.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di **almeno** due mesi e, **comunque, non superiore a tre mesi.**

ART. 23.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di due mesi.

ART. 39.

5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

ART. 40.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. **Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo.** Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

ART. 42.

2. **In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.**

ART. 44.

1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da **uno o più presidenti di Gruppi**

ART. 39.

Il comma 5 è soppresso.

ART. 40.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

ART. 42.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 44.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da un presidente di Gruppo, in

che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

ART. 49.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. **Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.**

1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, **salvi i casi previsti dal comma 1**, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

Commissione da quattro deputati o da un rappresentante di Gruppo, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 49.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione.

Il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

ART. 51.

1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.

ART. 52.

1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare **per alzata di mano**.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi **mediante procedimento elettronico**.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi **mediante procedimento elettronico**, ovvero, se si tratta di elezioni, deponendo nelle urne apposita scheda.

Il comma 4 è soppresso.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno **cinque** minuti di anticipo. **In caso di votazione nominale o a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico il preavviso è aumentato a venti minuti**. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

ART. 51.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente **a scrutinio palese con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi**, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.

ART. 52.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare.

ART. 53.

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

ART. 54.

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.

ART. 55.

1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.

ART. 69.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

ART. 53.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il voto di norma viene espresso mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Il comma 4 è soppresso.

ART. 54.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

Il comma 4 è soppresso.

ART. 55.

L'articolo è soppresso.

ART. 69.

Il comma 3 è soppresso.

ART. 83.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

2. **Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.**

ART. 85.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. **È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.**

ART. 83.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, del Governo e di un deputato per Gruppo, **per non più di quindici minuti**. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 85.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di **dieci** minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine **di dieci** minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

ART. 86.

4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

ART. 96.

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente

ART. 86.

Il comma 4-bis è soppresso.

Il comma 5-bis è soppresso.

Il comma 8 è soppresso.

ART. 96.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. I progetti di legge sono assegnati, di norma, in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale per la

o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il

formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. In tal caso l'Assemblea riserva a sé medesima la discussione sulle linee generali, l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. Ove un presidente di Gruppo o venti deputati facciano richiesta di assegnazione in diversa sede, in occasione dell'annuncio in Aula, il Presidente, preso atto della richiesta, iscrive la questione all'ordine del giorno della seduta successiva e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera con voto espresso attraverso procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Sono in ogni caso assegnati alle competenti Commissioni in sede referente i progetti di legge di cui al comma 2 dell'articolo 92 e i disegni di legge di conversione di decreti-legge e comunitaria, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 71.

presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 96-bis.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. **I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle**

ART. 96-bis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

ART. 96-ter.

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. **Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.**

ART. 96-ter.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9.